



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 20/04/1995 prot. 97

Oggetto:

IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per incontinenti, utilizzati da ricoverati in case di riposo.

Quesito.

Sintesi:

Le cessioni di prodotti per incontinenti a case di riposo, destinati a soggetti con menomazioni funzionali permanenti in esse ricoverati, sono soggette all'IVA del quattro per cento, a condizione che le case di riposo producano all'atto dell'acquisto: a) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverati; b) un attestato del Direttore Sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli incontinenti, rilasciati dalle UU.SS.LL. competenti.

Testo:

Si fa riferimento alla nota che si riscontra, con la quale codesta Direzione Regionale ha trasmesso in allegato, tra l'altro, una istanza prodotta dalla societa' in oggetto indicata, tendente a conoscere l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti per incontinenti.

Successivamente la societa' interessata, preso atto di quanto precisato dallo scrivente con la circolare n. 189/E del 18 novembre 1994, con la quale si e' chiarito che l'aliquota IVA del 4% si rende applicabile qualora all'atto delle cessioni di detti prodotti sia dato rilevare la loro effettiva utilizzazione da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti, con ulteriore istanza diretta allo scrivente, ha chiesto di conoscere se la predetta aliquota del 4% possa essere applicata anche alle forniture a case di riposo di prodotti per incontinenti destinati a soggetti con menomazioni funzionali permanenti in esse ricoverati.

Piu' precisamente l'istante ha fatto presente che le case di riposo, per assicurare la individuazione degli effettivi utilizzatori dei cennati prodotti, all'atto dell'acquisto produrrebbero alle ditte fornitrici la seguente documentazione:

- 1) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverate nella casa di riposo;
- 2) un attestato del Direttore Sanitario della casa di riposo sulle condizioni dei ricoverati. In esso viene fatto riferimento alla certificazione dello status di soggetto affetto da invalidita' funzionale permanente rilasciato dalla Unita' Sanitaria Locale competente.

Al riguardo lo scrivente osserva che il presupposto che deve ricorrere per la corretta applicazione della disposizione agevolativa di cui all'art. 1, comma 3 bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 -che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti- e' costituito dalla circostanza che i prodotti abbiano una sicura utilizzazione da parte degli aventi i requisiti richiesti, in modo che l'Erario sia garantito circa la corretta applicazione della norma secondo gli intendimenti del legislatore.

Sulla base di quanto precede lo scrivente, con riferimento alla prospettata esigenza, ritiene che la documentazione di cui in premessa prodotta dalle case di riposo assicura la corretta applicazione della disposizione agevolativa a condizione che all'attestato del Direttore Sanitario vengano allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo "status" dei singoli incontinenti rilasciati dalle UU.SS.LL. competenti.

La documentazione cosi' prodotta dovra' essere conservata dalle ditte fornitrici, al fine di consentire ogni controllo da parte degli organi a cio' deputati.

L'Ufficio IVA in indirizzo e' pregato di portare quanto sopra a

conoscenza della societa' istante.